# P E R

## D. SIGISMONDO SAVASTANI

*Nel S. R. C.*

*Napoli* 1803. *Presso Gaetano Raimondi*
*Col dovuto permesso.*

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III
NAPOLI

# J. M. J.

H quanto è vero, che la società è madre feconda di discordie, e di liti! Se per essere ben diretta una società, egli è necessario, che tutti gl' individui, che la compongono, lungi di aver l' occhio rivolto al privato, e particolar vantaggio, debbano anzi guardare unicamente ciò, che tende al comun bene, chi può dubitare essere ciò difficile, e raro ad incontrarsi? Ove trovansi quegli uomini, che messo in collisione il dovere coll' interesse, preferiscano con animo risoluto, e costante, le voci del dovere, e facciau tacere quelle dell' interesse? Ove sono quelle persone, che potendo a man franca promuovere il proprio vantaggio, non lo curino per procurare l' utile, e 'l vantaggio comune? Or se rari sono i socj di tale indole, e di sì cospicua virtù, e moderazione, non fia meraviglia, se la società divien quasi sempre la cagion producitrice di brighe, e di contese, ed apporta il treno infelice di amarezze, e sciagure. Di questa verità, che la legislazione Romana riconobbe, un esempio ben tristo ci esibisce la causa presente. Un appaldo sconsigliato conchiuso in società colla ragion cantante Lignola, ha prodotto un nembo di tante sciagure a D. Sigismondo Savastani nostro Cliente, che traendo seco la sua ruina, son già moltissimi anni, che si trova involto in liti, e malanni. Ma lo sviluppo de' fatti, che saremo per narrare, ci chiarirà vieppiù, come ciò sia avvenuto.

## FATTO DELLA CAUSA.

A 10 Luglio dell' anno 1765 fu stipulato pubblico, e solenne istrumento per Notar D. Giovanni Ranucci di Napoli. In esso costituiti D. Antonio Spinelli quond. Cristofaro, D. Sigismondo Savastani, e D. Carlo Lignola, anche in nome della ragion cantante di D. Antonio, e D. Pietro Lignola, presero dalla Regia Corte l' affitto del jus proibitivo delle manne di questa Capitale, e Regno per l' annuale estaglio di ducati trentuno mila, e cinquantanove, pagabili nel modo disegnato, e convenuto nello stesso istrumento.

Seguentemente a 28 Settembre dell' anno stesso si stipulò nuovo istrumento per mano del Regio Notar D. Giuseppe Filippo Avallone. Quivi D. Carlo Lignola cedè a D. Ferdinando Lignola ogni dritto, e ragione, che avea sul cennato affitto, e si stabilirono altresì vari patti, e leggi, che dovean servire per norme direttrici, onde ben condurre l' anzidetta società tra esso D. Ferdinando, D. Sigismondo Savastani, e D. Antonio Spinelli.

Cominciata a tal modo la società, non tardò molto a sorgere delle discordie, e contese tra soci. D. Sigismondo per varj motivi dedusse nella Reale abolita soprintendenza essere disciolto dalla medesima. Quindi grave, e fervido giudizio si agitò a tal uopo in quel Tribunale tra esso D. Sigismondo, e D. Ferdinando, che spiegò molta opposizione alle idee del Savastani. Ciò diede occasione alla stipula di altro strumento stipolato a 5 Giugno dell' anno 1769 per Notar . . . . .

Questo istrumento diretto a restituire la pace a' contendenti contiene varj patti, e convenzioni, tra' quali sono da rimarcarsi con ispecialità li seguenti, perchè molto influiscono all' attuale contesa. Essendo già scorsi quattro anni dell' affitto cominciati a primo Luglio 1765, e da spirare nella fine del sudetto mese di Giugno 1769., si stabilì espressamente, che in rapporto agli anzidetti quattro anni si avesse dovuto tra lo spazio di due mesi, da de-

decorrere dal suddetto dì 5 Giugno, formare un conto netto, e distinto dell' introito, e dell' esito, o sia del dare, e dell' avere dell' arrendamento suddetto, incluso in esso l' annuale estaglio dovuto alla Regia Corte per detto tempo. Per la formazione di tal conto fu destinato D. Prisco Letizia, ch' era l' Attuario della causa, che si era agitata in soprintendenza, coll' incarico di dover rilevare tal conto dai libri, e scritture attenenti al divisato arrendamento, per trarne le dilucidazioni, che convenivano. Si convenne dippiù, che laddove insorgesse difficoltà, o dubbiezza intorno all' esame, ed analisi del sudetto conto; si avesse dovuto decidere, e risolvere dal degnissimo allora Signor Avvocato Fiscale D. Giuseppe Caravita; e siccome era costui persona di comune fiducia, così piacque alle parti di stabilire di doversi interamente attendere la determinazione del detto Signor Avvocato Fiscale Caravita, al pari che fusse una sentenza del S. C. *iunctis quatuor aulis*, senzache o l' una, o l' altra parte per qualunque cagione avesse potuto riclamare, o produr doglianze del giudizio di questo valentuomo. Si stabilì inoltre, che perfezionato, e dato fuori a tal modo il conto dall' Attuario Letizia, e rilevandosi da esso la perdita accaduta nella società, si avesse dovuto la perdita del primo anno, cui era il Savastano tenuto proporzionatamente alle cinque delle 24. carate, che rappresentava in detta società, scemarsi dai docati 11000., che aveva in suo potere D. Ferdinando, consegnatigli da D. Sigismondo per rata del suo fondo di cassa, e che relativamente agli altri tre anni la rata della perdita su dette cinque carate avesse dovuto cedere per una mettà a danno di D. Ferdinando Lignola, e per un altra mettà a carico di D. Sigismondo Savastani, con iscemarsi ancora tale metà, che ricadeva a suo danno dalli ducati undicimila, a legge, che se mai l' importo delle suddette rate di perdita sormontasse a somma maggiore de' sudetti docati 11000, in tal caso D. Sigismondo fusse tenuto a dover rifondere a benefizio di D.

Ferdinando tutto quel dippiù, di cui risultava debitore: e caso che all' opposto in vista del detto conto D. Sigismondo fusse risultato creditore, avvanzando somma de' ducati 11000, allora fusse stato obbligato D. Ferdinando a restituire immediatamente a suo beneficio ciò, che avesse dovuto conseguire. Questa fu la norma, che si stabilì doversi tenere per lo schiarimento, e dilucidazione del conto sociale sul quadriennio già decorso. Vediamo quel, che fu stabilito in quell' istrumento in rapporto al quadriennio, che allor cominciava. Per tal quadriennio si adottò un sistema novello, col quale mentre si distinguevano gl' interessi scambievoli de' socj, par che si volle escluder il Savastani dai rischi, ed incertezze dell' intera società. Si tirò dunque una linea di divisione tra i rispettivi interessi nel modo seguente. Essendosi formato di comun consentimento un piano, ossia conto prudenziale di ciò, che si avrebbe potuto ritrarre dall' arrendamento sudetto, si vide, che rimontava ad annui ducati diciassette mila, cento quaranta, i quali distribuiti per ventiquattro carate, importava ciascuna delle medesime ducati settecento quattordici, e gr. 16., e quindi le cinque carate attenenti al Savastani ricadeano a duc. 3570, e gr. 80. Or per questi furono assegnati a beneficio del medesimo alcuni ripartimenti, e luoghi enunziati, e descritti nel cennato istrumento, convenendosi espressamente, che tali ripartimenti per l' anzidetto quadriennio avessero dovuto correre a suo rischio, pericolo, e fortuna, qualunque sarebbe stato in appresso l' aumento, o la diminuzione su detta annual summa di duc. 3570. 80. calcolata su i luoghi assegnati al Savastani. In conseguenza di ciò fu stabilito, che qualunque fusse stato il risultato della rendita de' luoghi assegnati, e qualunque il successo della raccoglienza della manna, o propizio, o avverso a' desiderj del Savastani, non avesse dovuto costui rifondere, o pretendere cosa veruna dagli altri socj, e così per l'opposto non avessero potuto i socj pretendere o rifondere cosa alcuna per ca-

gio

gion di guadagno, o perdita maggiore di quella, che prudenzialmente, e con calcolo approssimante si era assegnata proporzionevolmente alle sue cinque carate. Si convenne di vantaggio, che D. Sigismondo fusse tenuto di soddisfare alla Regia Corte la rata dell' estaglio proporzionatamente alle dette carate di sua attenenza, durante il quadriennio, e tal rata di estaglio importante duc. 6469, e gr. 23 si avesse dovuto pagare terziatamente. Inoltre siccome si lusingavano gli Affittatori di ottenere dalla clemenza, e benignità Sovrana qualche rilascio, o escomputo in considerazione de' danni accaduti, e per le infauste contingenze sofferte, così fu convenuto, e stabilito, che impetrato l'escomputo, tutte le somme, che la Regia Corte avrebbe bonificate si avessero dovuto ripartire per conto del nuovo quadriennio dell' appaldo, che cominciava a Luglio 1769, e dovea terminare alla fine di Giugno dell' anno 1773, con dovere del vantaggio di tale escomputo entrare a parte D. Sigismondo a proporzione delle cinque carate di sua appartenenza, con iscontarci una porzion dell' estaglio de' duc. 6469, e gr: 23; che dovea per sua rata pagare alla Regia Corte, giusta il divisato ripartimento. Ecco in breve delineata la somma di quell' istrumento di convenzione, che come ognun vede, e il suo tenor ci persuade, fu diretta a segnare una linea di marcazione tra gl' interessi di Savastano, e Lignola, e a definire con particolare spiega, e dichiarazione i limiti de' rapporti sociali da servire per norma regolatrice nel tempo avvenire. Questo è il quadro, e la immagine genuina di quella convenzione, che forma il più saldo appoggio delle ragioni del Savastani. Vediamo intanto i fatti, che susseguirono (1).

Nell' istromento si era prefinito lo spazio di due mesi, tra cui D. Prisco Letizia dovea formare il conto anzidetto; ma chi potrebbe idearlo? Dopo il corso di circa anni



(1) *Fol.* 32. 51.

venti, mentre D. Prisco era divenuto Razionale della Regia Camera apparve in iscena detto bilancio, il quale fu presentato nel S.R.C. in Giugno dell'anno 1789., ed allora la ragion cantante di Lignola comparve nel S. R. C., ove fece istanza esser soddisfatta da D. Sigismondo Savastani della somma di docati 16192. 83., perchè di tanto egli disse risultar debitore per compimento della rata della sua perdita avvenuta sul primo quadriennio, e ciò in forza della cennata relazione formata dal Razionale Letizia (1).

Contro tal dimanda il Savastani varie opposizioni fece, e molte cose dedusse. Disse principalmente, che attendendosi il divisato strumento di convenzione egli lungi di esser debitore, risultava anzi creditore al di là di ducati 8000. per avvanzo de' ducati 11000., che il Lignola, qual Amministratore dell' appaldo aveva presso di se per la rata del fondo di cassa soddisfatta al Lignola.

Egli fece attentamente rilevare al Tribunale, che quella relazione non si era formata, come conveniva, sul livello di quell'istrumento di convenzione stipulato nel 1769, ov'erasi fissato tra le parti il fruttato dell'arrendamento in duc. 17140, e fece rilevare eziandio, che nella distribuzion della perdita tra socj, non si era quella proporzion serbata, nè quella misura adottata, che col divisato istrumento si era tra le parti stabilita.

Quindi conchiuse, che niuna ragione doveva tenersi del conto spiegato nella relazione del Razionale Letizia, e che si fusse fatto a norma del convenuto, per accertarsi, e liquidarsi il suo credito (2). Queste cose dedotte dal Savastani richiamarono l'attenzione del Tribunale, che le riconobbe sussistenti. Quindi propostasi la causa in S. C. a 20. Decembre del 1790., fu pronunziato il seguente decreto = *Nulla habita ratione relationis per Magnific. Rationalem D. Priscum Letitia contra tempus conventum, & dum*

(1) *Fol.* 71.
(2) *Fol.* 130.

*dum ipse exercebat munus Rationalis confectæ, committatur Perito partibus non suspecto, eisq. requisitis, qui præ oculis habendo conventionem peractam inter D. Sigismundum Savastano, & Rationem Bancariam qu. D. Antonii, & D. Petri Lignola, aliaq: occurrentia, procedat ad liquidationem computor. societatis inter eosdem initæ pro conductione Arrendamenti mannæ, ut ex actis, sumptibus communibus, & in scriptis referat ad finem providendi* (1).

Questo decreto sul principio non incontrò il gradimento della ragion cantante Lignola, la quale sen dolse colle nullità; ma poi consigliatasi meglio, stimò ritirarsele, e quindi fece passaggio in giudicato. In seguito di ciò ser. ser. dopo varj atti la ordinata relazione fu commessa al Razionale Referendario D. Giuseppe Marciano, il quale a 6. Giugno dell'anno 1796. val quanto dire sei anni dopo l'incarico ricevuto, l'ha finalmente data fuori, e prodotta negli atti.

Notificata al mio Cliente siffatta relazione, egli con molta sorpresa ben vide, ch' era stata congegnata sulle idee della prima, e che quei stessi difetti, che deturpavano la relazione del Razionale Letizia, si ravvisavano del pari, e più cospicui nella novella relazione del Marciano. Quindi con lunga, e dettagliata istanza dedusse in S.C., che la relazione anzidetta non era affatto da attendersi (2), e che nulla al par della prima, e non corrispondente ai decreti del S.C. si dovesse riputare; ma pur non pertanto fu ordinato, che l'anzidetta relazione si rivedesse da altro perito alle parti non sospetto, quale revisione D. Sigismondo avesse dovuto procurarla fra otto giorni, altrimenti si sarebbe proveduto, che fosse rimasta ferma (3).

Di tal decreto si dolse il Savastani con istanza di contrario impero, e dalla ragion cantante si produsse supplica *ad fi-*



(1) *Fol.* 103.
(2) *Fol.* 280. *ad* 282.
(3) *Fol.*

*finem confirmandi* (1). Ma propostasi la causa nel S. C., senzache D. Sigismondo fusse stato affatto inteso, a di primo Febbrajo dello scorso anno 1802. fu confermato il suddetto decreto (2). Ecco perchè il Savastani, per far rilevare al S. C. quelle ragioni, che nel decidersi la prima volta non ebbe in veduta, dovè accorrere col richiamo delle nullità rispettosamente prodotte col deposito contro il divisato decreto, e la lor discussione forma l'oggetto del novello esame del S. C., e della presente difesa.

Noi dunque scrivendo in sostegno delle nullità ci proponiam dimostrare, che la relazione data fuori da D. Giuseppe Marciani è nulla *ipso jure*, e tale a colpo d'occhio si ravvisa, perchè non modellata a tenor del giudicato del S. C., ed a norma dell'istrumento di convenzione, al quale il decreto si riportò (3). Quindi ne trarremo la conseguenza, che riputandosi come figlia del capriccio non se ne abbia a tener conto veruno, con doversi *ex integro* procedere alla liquidazione del conto, a norma del cennato istrumento di convenzione, e giusta i dettami del giudicato anzidetto. A tale occasione, ove l'opportunità lo esige, non lasceremo rapidamente di soggiungere alcune riflessioni di fatto, che bastantemente annunziano quanto sia male appoggiata l'intrapresa della ragion cantante Lignola, e fan vedere su quali dati insussistenti ella fonda i suoi calcoli, ed il suo ragionare.

GA-

(1) *Fol.*
(2) *Fol.* 279.
(3) *Fol.* 103.

## CAPITOLO UNICO.

*Si dimostra la giustizia della dimanda di D. Sigismondo Savastani, con cui ha chiesto dichiararsi nulla, ed invalida la relazione data fuori dal Razionale D. Giuseppe Marciano.*

A Voler con nettezza rilevare la irregolarità della relazione prodotta negli atti, e su quali dati bizzarri, e capricciosi siasi voluta fondare, noi stimiamo opportuno premettere un calcolo chiaro, e facile, da cui nettamente risulta da quali falsi principj abbia preso il suo avviamento, e la sua regola la lunga diceria contenuta nella relazione del Razionale Marciano. Questo calcolo sarà il risultato di ciò, che fu convenuto, e solennemente spiegato, e dichiarato nell' istrumento stipulato a 5. Giugno dell' anno 1769.

Non vi è dubio, che l' annuale estaglio convenuto colla Regia Corte era di annui ducati 31059. e gr. 53. Egli è sicuro altresì, che secondo la confessione dello stesso Lignola spiegata nel cennato istrumento, la rendita annuale, che traevasi dall' Arrendamento, secondochè con calcolo prudenziale si era rilevato dall' esperienza del primo quadriennio, rimontava a ducati 17140. Dunque la perdita annuale si riduce ad annui ducati 13913., e gr. 53.

Or distribuita la somma di tal perdita in ventiquattro carate, la perdita corrispondente a ciascuna carata ricade in annui ducati 579., e gr. 98. Or siccome delle suddette 24. carate soltanto cinque eran di appartenenza di D. Sigismondo, perciò calcolando tal perdita sull' importo di dette cinque carate, dovea egli soggiacere alla perdita annuale di duc. 2899., e grana 90., i quali moltiplicati per l' intero quadriennio già decorso formano il risultato di duc. 11599. e grana 60. Questa somma esibisce la rata della perdita, che per l' intero quadriennio sarebbe ricaduta sulle cinque carate attenenti a D. Sigismondo nel ca-

so che colla convenzione del 1769 non si fosse stabilito un modo particolare da imputare a' socj siffatta perdita. Infatti coll' istrumento di divisione si stabilì, che la perdita del primo anno avesse dovuto andare a carico di D. Sigismondo corrispondentemente alla sua rata, e per gli altri tre anni susseguenti si convenne, che della perdita corrispondente alle cinque carate del Savastani ne dovesse ricadere metà a danno di Savastano, e metà a danno dell' Amministratore Lignola.

Or posto che la perdita del primo anno corrispondente per intero alle cinque carate del Savastani, era in duc. 2899, e grana 90; ne seguiva, che dovendosi quella del triennio susseguente calcolare per metà, restava essa liquidata in duc. 4349, e grano 85: li quali uniti alla somma precedente faceano risultare il debito del Savastani per causa della perdita del quadriennio *juxta formam conventionis* a duc. 7249, e gr. 75. Contrapponiamo ora a siffatto debito i crediti liquidi, e sicuri di D. Sigismondo.

Collo stesso strumento di divisione fu segnatamente stabilito, che impetrandosi dalla Regia Corte l' escomputo, dovesse ancora goderne il Savastani per la sua rata, da ripartirsi però detto escomputo sul secondo quadriennio. Or codesto caso avvenne, giacchè dalla Regia Corte si ottenne l' escomputo, o sia rilascio in ducati 41436. Quindi a norma del patto la rata di detta bonifica spettante a D. Sigismondo, sarebbe di ducati 8000. circa: Ma nella posizione la più svantaggiosa per lo mio Cliente, fingasi pure, che tal' escomputo si dovesse distribuire anche sul primo quadriennio, pure secondo questa idea, la rata di spettanza di D. Sigismondo ascenderebbe a ducati 4316. e grana 26. Sicchè malgrado il patto convenuto espressamente nello strumento di divisione, atteniamoci per ora alla lettura la più svantaggiosa al nostro Cliente, e quindi si stabilisca la rata della bonifica appartenente al Savastano in ducati 4316. 26. Inoltre D. Sigismondo va creditore di ducati 11000. pagati all' Amministratore per la sua tangente del fondo di cassa. Sicchè sommando le

anzi-

anzidette due partite di credito rimontano a ducati 15316. 26. . Laonde detraendo da tal summa i ducati 7249, e grana 75. del credito dell' Amministratore Lignola, ne risulta ad evidenza, che D. Sigismondo rimane creditore del medesimo in ducati 8066, e grana 49.

Questo calcolo quanto netto, e preciso, altretanto facile, e chiaro, è unisono alle idee suggerite dal S.C. nel decreto, di cui dianzi abbiamo rapportate le parole. Esso è la seguela di quell' istromento di convenzione, che con quel decreto istesso si ordinò dover servire di norma direttrice per regolare le tracce del calcolatore incaricato. In fatti col decreto del S. C. fu dichiarata nulla la prima relazione, perchè il conteggio non era istituito a norma della convenzione passata trà' socj. Ciò chiaro si ravvisa benanche dal decreto interposto *pro exequutione decreti S. R. C.*, ove così sta ordinato = *Quod Magnificus Rationalis D. Josephus Marciani executioni demandet decretum S. C. de die 20. Decembris* (1) *: pro liquidatione computorum prædictorum inter rationem Bancariam Lignola, & dictum Savastano. Respectu vero ad id, quod attinet ad rationem prædictam, & heredes de Lambiase, aliosq. subcaratarios, idem Magnificus Rationalis Marciano partibus requisitis, procedat ad illorum visionem, & referat ad finem providendi* (2).

Questo decreto esibisce nettamente qual sia stata la idea del Tribunale circa il modo, come regolarsi la formazione de' conti. In esso si dice doversi fare due conti, uno relativamente al Lambiase, e gli altri sottocaratarj, ed il secondo relativo a Savastano nostro cliente da regolarsi sulla norma, e sul dettame dell' istrumento di divisione già mentovato. Questo par che indicano sicuramente le parole del decreto del S. C. *; præ oculis habendo istrumentum conventionis*. Questo intese benanche, ed a ciò ebbe rivol-

(1) *Fol.* 103. *a t.*

(2) *Fol.* 130. *a t.*

rivolte le mire il Commessario di allora, mentre ordinò, che *pro executione decreti S. C.* si avessero dovuto fare due conti diversi; la quale spiega circa la distinzione di detti conti sarebbe stata tutta inutile, e vana, se non fusse stata indirizzata ad additare il modo diverso, come l'uno, e l'altro bilancio devean formarsi; ma ciò niente curando il relatore, tutto *per saturam*, ed alla rinfusa ha complicato, tramischiando, come il cuoco di Plauto, in un sol bilancio, tanto il conto per Lambiase, che il conto per Savastano.

Ma quel, che più deve recar sorpresa ad ogni uom sensato, egli è appunto la somma facilità (che non sempre è figlia del sapere) con cui il Relatore Marciano, seguendo ciecamente le tracce del Razionale Letizia, si è messo a decidere quel, che non era di sua ispezione. Egli avrebbe con uno sguardo leggiero potuto rilevare dall'istrumento di convenzione, che in ogni caso di dubiezza circa i conti suddetti avesser dovuto stare le parti all'autorevol giudizio dell'Avvocato Fiscale allora D. Giuseppe Caravita. Posto ciò, svegliandosi questo dubio dal Savastani nascente dallo stesso istromento, autorizzato dal decreto del Consiglio, potea egli sedere a scranna, e con tuono decisivo risolverlo, e deciderlo a suo modo? Trovandosi già defunto il Fiscale Caravita, cui proporre tal dubio, dovea egli per lo schiarimento, e risoluzione riportarsi interamente alla decision del S. C., con attendere ciò, che il Tribunale avesse pronunziato. Ma egli credè tutto risolver da se, mettendo in non cale la norma stabilita in un pubblico, e solenne istrumento, e niente curando i dettami de' decreti del Tribunale. Se dunque la sua relazione contradice le idee del S. C. spiegate in tanti decreti già passati in giudicato, ed urta eziandio con quell' istrumento, che dovea servirgli di regola nelli suoi calcoli, qual conto dobbiam noi tenere di tal Relazione? Egli lungi di secondare le idee del Tribunale, sembra aver fatto tutt'altro, che adempiere la sua incombenza. *Videtur quid aliud, imo perlusorie egisse*. E se è così, qual re-

vi-

visione si potrebbe accordare sù di una relazione, la quale, lungi di contener quello, che l' incarico affidatogli esigeva, contiene all'opposto quello, che la logica della compiacenza, e del capriccio gli ha dettato?

Ma l'Amministratore Lignola non è convinto di tutto ciò. Egli con diverso ragionare va dicendo, che il calcolo del Savastano non regga per niun modo. Egli dice, che il suo conteggio si appoggia sù di una base incerta, e vacillante, mettendo per dato sicuro, che il fruttato dell' Arrendamento nel primo quadriennio sia stato di ducati 17140., e che perciò la perdita si limiti a soli annui ducati 13919, e grana 53. Egli malgrado la sua confessione spiegata nell' istrumento dell' anno 1769., quando il Savastani si divise dalla società, dice risolutamente, e sostiene, che quello fu un piano prudenziale, che non può affatto stabilirsi per dato sicuro, da servir di regola al conto de' danni sociali.

Ma codesta opposizione non è affatto plausibile, e non merita l'attenzione del Tribunale. Come può l'Amministratore Lignola affermare in buona fede, che quel conto, ch' esso dice prudenziale, indicante il risultato della rendita annuale dell' Arrendamento, siasi fissato a caso, ed a capriccio, e non già ad occhi veggenti, ed a ragion veduta? Può mai ideasi, che il Signor Lignola, che da tanti anni amministrava gl' interessi sociali, avesse voluto traveder tanto a danno suo, mentre tenendo presso di se e i libri, e le scritture dell' arrendamento, potea di leggieri istruirsene? Può ideasi, ch' egli pieno di sagacità, ed accorgimento, quanto ognun sa, abbia voluto essere sì sconsigliato, che nel dar fuori quel piano circa il fruttato annuale dell' arrendamento, che dovea servire per regola nel tempo avvenire, abbia voluto fissarlo in una maniera sì svantaggiosa per se? Dovrebbe dirsi, ch' egli fusse stato un uomo non curante de' suoi interessi, mentre la legge non presume, che taluno sia tale: *nemo præsumitur tam resupinus, ut jus suum, & pecunias suas jactare velit*. L. 25. ff. de probat. E se tal follia, o dappoccaggine non è

da

da presumerla in chicchessia, molto meno potrà immaginarsi in un uomo, come il Lignola, di tanta saviezza, ed accorgimento dotato. E' impossibile immaginare, ch' egli non abbia in una occasion sì delicata adoperata quella esattezza, e diligenza, che la gravezza dell' affare richiedeva. Quel piano si formò per segnare i limiti di una giusta, e regolar divisione, che dovè farsi dell' intera Amministrazione. Egli è assurdo concepire, che il Lignola nel segnare questi limiti avesse adottato un piano contrario a' suoi interessi, stabilendo per regola quel, che a caso gli veniva in mente, non già quello, che risultava dai libri, e dalle scritture sociali. In fatti dall' istrumento di divisione ben si raccoglie, che quel piano fu fatto a ragion veduta. Questa idea insinuano quelle parole: *e per regolarmente fare una tal divisione si formò un piano prudenziale dell' intera Amministrazione della compra delle manne per Napoli, Casali, Marine e Regno, che ascese ad ann. duc.* 17140. Come può dirsi, che quel piano di rendita sia stato così detto per caso, e per capriccio, se esso dovea servire per norma direttrice, per fare *regolarmente* la divisione tra socj? Se lo scopo prefisso da' contraenti in quell' istrumento era quello appunto di fare un partaggio regolare, ed esatto, se per conseguir tale oggetto quel piano fu formato, è una inconseguenza il dire, che i contraenti avessero voluto far nascere un effetto regolare da un principio fallace, ed inadequato. Se egli è vero, che *qui vult consequens, debet velle antecedens*, sarà vero altresì, ch' essendo piaciuto a' contraenti stabilire la convenzione su quel calcolo, non può più quel calcolo essere dalle parti inficiato, e messo in contesa, mentre ciascuna di esse eseguì placidamente, e senza querela la convenzione, che su di quel calcolo fu interamente modellata.

Non è da omettere un altra grave considerazione, che discredita benissimo la relazione del Signor Marciani, e la legittimità di quelle scritture, su di cui fu appoggiata. Non vi è dubio, che quel piano prudenziale in-

indicante la rendita dell' arrendamento, dichiarato nell' istrumento del 1769, fu rilevato dai Socj sulle carte dell' arrendamento medesimo. Il Lignola, che aveane avuta la amministrazione non poteva su di ciò molto ingannarsi, a vista dei libri, che teneà presso di se. Or come siffatta rendita fissata allora per duc. 17190, dal Signor Relatore si porta estenuata quasi men della metà? *Unde tanta mutatio deduci potest?* dimando io col Merenda (1) l' Avversario. Come può intendersi una sì strana varietà? Non vi è mezzo, nè via da uscirne. O dobbiamo dire, che il Signor Lignola fusse stato allora non veggente, o se questa taccia ci dispiace di attribuirgli, dobbiamo dire, che i libri, e le scritture, che il relatore ha consultati nel far la sua relazione, non siano quegli stessi, donde il Signor Lignola trasse quel piano prudenziale circa il fruttato dell' arrendamento.

Nè vale il dire, che un conto *prudenziale* non può somministrare una norma sicura, ed adeguata, per trarne il dato interessante della rendita genuina dell' arrendamento. Io non trovo ciò niente assurdo, ed irragionevole. Piano prudenziale non risveglia l' idea di un conto capriccioso, e fallace: risveglia piuttosto l' idea di una norma, che si è adottata, dopo un calcolo diretto dalla prudenza, decidendo *ex bono, & æquo, & ad arbitrium boni viri* i dubbj, che in fissarlo siansi incontrati. Piano *prudenziale*, a ben definirne la idea, benchè non additi un conto ridotto ad evidenza, ed esattezza mattematica, indica non però un conto approssimante al vero, il quale può benissimo nelle cose morali, e civili adottarsi per norma sicura di verità. Egli è dunque da dire assolutamente, che quel piano prudenziale, stabilito nell' istrumento di convenzione tra Savastano, e Lignola, non è qual si pretende, un detto gittato in aria, ma è, e deve riconoscersi come un principio sicuro, e come un dato stabilito per regolamento di quel

(1) *Merend. Contr. Jur. lib. XV. Cap.* 36. §. 6.

quel conto, che tra le parti si convenne doversi fare. Ma è ben, che si ponga mente alle seguenti riflessioni. Si figuri per poco, che quel piano prudenziale, fissato nello strumento del 1769 sia inadequato, ed incerto. Potrebbe in tale ipotesi il Signor Lignola, dopo lo spazio lunghissimo di venti anni far liquidare questa rendita su i libri, e scritture, ch'egli ha sempre conservato presso di se, cui niuno è obbligato ad attribuire quella veracità, che in se non possono contenere? Questo suo ritardo accompagnato da quella confessione del Lignola, a cui il Savastani si acquietò facilmente, non possono oggi obbligare il Savastano a stare a siffatte carte. In fatti non sa concepirsi, come il Signor Lignola abbia serbato per tanti anni un industrioso silenzio; nè sa immaginarsi, ch' egli, la di cui provvida diligenza è ben conosciuta abbia per lo corso lunghissimo di anni venti, dacchè si era sciolta la società taciuto tranquillamente, tenendo presso di se i libri, e le Scritture dell'arrendamento. *In re tam magna, cum tamdiu tacuisti?* gli dimando io col Giureconsulto Ulpiano (1).

Non debbo finalmente tacere, che il Signor Marciani malgrado, che il decreto del S. C. aveagli prefinito di dovere livellare il suo conto sulla norma dell' istrumento di convenzione dell'anno 1769, malgrado che in quell'istromento si fusse in termini scolpiti, e nitidi stabilito il modo particolare, come distribuirsi tra socj la perdita, egli nulla eseguì di tutto ciò (2). Quindi attenen-

(1) *L. 6. ff. de pœnis.*

(2) Nell' istrumento del 1769 si era espressamente convenuto, che liquidata la perdita del primo quadriennio, il Savastani relativamente al primo anno avesse dovuto soggiacere a tal perdita proporzionatamente alle sue cinque carate; ma che per li tre anni susseguenti codesta

nendosi più tosto a quello, che il capriccio gli dettava non serbò nella distribuzion della perdita quella proporzione, e quella misura, con cui nel divisato istrumento erasi convenuto doversi tra i socj la quantità della perdita ripartire. Egli in ciò fare, oltre che contravenne al dettame del decreto del S. C., che aveagli segnatamente prescritto non dipartirsi dall'istrumento della convenzione, non fece, che imitare la condotta, e seguir ciecamente le tracce del Razionale Letizia. Dunque se il S. C. in vista di tale difetto, ed irregolarità, ad istanza del Savastani, dichiarò nulla la relazione di Letizia; non vi è ragione, per cui non debba correre la stessa sorte la relazione del Marciani, in cui le stesse sconcezze pur si ravvisano.

Raccogliamo le idee finora sparse. Dalle cose dimostrate apparisce, che la relazione del Razionale Marciano niente corrisponde al dettame del decreto del S. C., ed all'istrumento di divisione, che dovea egli tener presente come sua guida sicura, per ricavarne la vera idea del fruttato annuale dell'arrendamento, e per trarne la giusta norma, come distribuire la perdita tra' socj. Dunque la relazione data fuori si dee tener come non fatta, perchè non si vede eseguito quello, che il S. C. col suo decreto aveva disposto doversi fare (1). E se con quella relazione *videtur quid aliud actum esse*, ella deve aversi come non esistente: e quindi non capevole di revisione.

Per meglio rilevare quanto sia monca, e mal diretta la re-

---

sta perdita relativa alle sudette cinque carate, si avesse dovuto dividere metà a danno di Savastano, e metà avesse dovuto ricadere a danno del Lignola. Questo patto, che regolava il modo da serbarsi nella distribuzione della perdita tra socj niente si è voluto attendere nè dal Letizia, nè dal Marciano, a fronte de' decreti del S. C., che ciò prescrivevano.

lazione, di cui si contende, è uopo, che il Tribunale avverta alle seguenti cose. Il Razionale Marciano, il quale vedeva dopo un tempo si lungo comparire in iscena quei libri esibiti dal Lignola, dovea, quando avesse potuto dai medesimi trar qualchè lume, verificare attentamente, se erano stati formati, e scritti dal Signor Baieli scritturale destinato dall' Arrendamento: dovea rilevare, se dai libri si osservava alcuna ricognizione delle manne ricevute, se asciutte, oppure umide, e melazzose: dovea esser sua cura il rilevare ancora il tempo, in cui dette manne erano state vendute, cioè se prima, o dopo l' istrumento di detta divisione: se la spesa, che portava in esito l' Amministratore, era corrispondente a quella, che si faceva dalla Regia Corte in tempo, che l' arrendamento era in demanio: se li ducati 4000. spesi per informazioni prese nell' anno 1765. in 1766., aveano, o nò recato alcun utile, e se codesto utile erasi percepito, mentre il Savastano era socio, o sciolto dalla società: dovea rilevare dippiù, se il baratto delle merci colle manne era seguito nel tempo della vendita di dette manne, oppure quelle si eran tratte da Lignola molto tempo prima. Era interessante ancora il riflettere, e riferire, se mai in detti libri vi era alcuno degli appuntamenti stabiliti coll' istrumento sociale, perchè, se non vi era l' intervento del Savastano, almeno dovea esserci del socio Spinelli: Se appariva da' libri, che D. Sigismondo nell' anno 1766. per Giugno 1766. pagò ducati 11000. quando la sua tangente del fondo di cassa era di ducati 10000., e se li ducati mille di più, pagati da lui si doveano caricare nel primo anno, in cui la perdita andava a carico di esso D. Sigismondo, oppure negli anni seguenti, in cui la perdita dovea andare metà a danno di esso D. Sigismondo, e metà a danno di esso Signor Lignola. Or tutti questi fatti, benchè interessanti, ed essenziali, il Signor Relatore omise di rilevare, malgrado le voci del mio Cliente, che non hanno avuto giammai benigno ascolto presso di lui.

Fi-